

R. Cavalli

***La Normativa
della Regione Lombardia
sul Commercio su Aree Pubbliche***

L.R. Lombardia 2 febbraio 2010, n° 6 e s.m.i.

TESTO VIGENTE COMMENTATO

con la collaborazione di F. Aimetti



La collana STRUMENTI vuole essere esattamente quello che il nome promette: una serie di brevi monografie da utilizzare come guide pratiche, strumenti di lavoro per aiutare a risolvere problemi piccoli e grandi che richiedono il supporto di interpretazioni giuridiche, indicazioni metodologiche, presentazioni di casi esemplari, liste di spunta di procedure e simili.

Gli "strumenti" fanno parte di un sistema integrato, insieme alle dispense dei corsi e al sito internet www.prassicoop.it, che assicura ai nostri clienti la possibilità di attingere ad una vasta gamma di servizi "autogestiti", da affiancare alle nostre prestazioni professionali, consulenziali e formative

Il logo  indica che le normative o i documenti citati sono reperibili sul nostro sito; quando è accompagnato dal logo  significa che si tratta di documenti riservati agli utenti abbonati al sito, altrimenti sono documenti liberamente scaricabili da chiunque.

Gli Autori:



Renato Cavalli nato a Varese nel 1948 è amministratore unico di Prassicoop, che ha fondato nel 1972. Le attività professionali riguardano la consulenza agli enti locali, per la pianificazione commerciale e urbanistica, ed alle aziende commerciali per studi di fattibilità, ricerche e pratiche autorizzative. E' presidente della Commissione Legislazione e Pianificazione Territoriale del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, membro del Gruppo Europeo di ricerca dell'International Council of Shopping Centers, rappresentante ANCI nell'osservatorio Regionale sul Commercio della Lombardia. E' stato Assessore al Commercio di Sesto San Giovanni. E' autore di articoli e pubblicazioni sul commercio sulle principali riviste nazionali di settore, e tiene corsi di formazione a livello aziendale e in sedi universitarie.



Francesca Aimetti, nata a Tradate (VA) il 4/11/1976, laureata in Economia e Commercio con Master di specializzazione in Local Economic Development. L'attenzione agli Enti Locali è sempre stata al centro della sua attività professionale, con particolare attenzione alle politiche di riqualificazione e sviluppo dei centri urbani. E' in prassicoop dal 2005 e dal 2009 è socia della Cooperativa.

Questo fascicolo è stato chiuso in data 22.12.11

Indice

Presentazione	4
Quadro Sinottico Normativo	8
Modulistica:	54
- Allegato 1 - Carta di Esercizio	
- Allegato 2 - Attestazione ai sensi dell'art.2, comma 6 ter della LR 21 marzo 2000 n.15	
Tipologie di fiere	61
Statistiche sul commercio ambulante e sul commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati - Dati aggiornati al 30 giugno 2011	67

Presentazione

Il commercio su aree pubbliche è uno dei comparti del commercio al dettaglio che ha presentato negli ultimi decenni il massimo livello di innovazione, sia sotto il profilo economico-aziendale che sotto quello della regolamentazione giuridica.

Rispetto agli altri comparti, il cosiddetto “ambulantato” si è trasformato profondamente e, a differenza degli altri settori, ha visto evolversi il quadro normativo in maniera relativamente adeguata alle modifiche strutturali intervenute.

Da settore anche “giuridicamente” marginale (fino alla metà degli anni '70 il comparto non aveva neppure una specifica configurazione giuridica ma rientrava nei cosiddetti “mestieri girovaghi” come i saltimbanchi e i suonatori ambulanti) il commercio su aree pubbliche si è conquistato una dignità professionale ed una regolamentazione specifica grosso modo corrispondente al ragguardevole peso economico che il comparto ha in Italia (nettamente superiore a quello di tutti gli altri paesi economicamente più evoluti), anche se la categoria, estremamente vivace dal punto di vista sindacale, non si siede mai sugli allori e rivendica sempre maggiori riconoscimenti e tutele.

Tutele in gran parte necessarie, perché la categoria è particolarmente esposta a due “piaghe” da cui non può difendersi da sola: l'abusivismo e la contraffazione. Si tratta di due fenomeni strettamente intrecciati tra loro, e largamente interconnessi con l'evasione fiscale e contributiva e le infiltrazioni malavitose.

Al di là delle situazioni apertamente criminali, di controllo mafioso sui mercati e di estorsioni ai danni degli operatori, il cosiddetto “pizzo”, molto più diffuso di quanto l'opinione pubblica non creda, anche il semplice abusivismo genera condizioni di pesantissima concorrenza sleale a danno degli operatori onesti ed affidabili.

Si tratta di una situazione molto complessa. L'ambulantato si è trasformato negli anni da un settore del tutto “labour intensive” ad un comparto che richiede investimenti di capitale sempre più consistenti per l'acquisto delle attrezzature e delle merci, per gli spazi di magazzino e, quasi sempre, per rilevare aziende e posteggi ed acquisire e mantenere la clientela attraverso un lungo e paziente periodo di avviamento.

Questa trasformazione ha avuto nel tempo un esplicito riconoscimento giuridico: inizialmente l'ambulantato era un'attività riservata alle persone fisiche, poi sono state ammesse le società di persone e da ora, con la Bolkestein, anche quelle di capitali (anche se finora nessuno sembra avere colto la portata delle modificazioni che questa innovazione potrà comportare).

La concorrenza sleale di abusivi e contraffattori diventa un fenomeno complesso. L'abusivo non compete soltanto in termini di costo del lavoro, di evasione fiscale e contributiva e di non pagamento del plateatico.

Già non sarebbe poco, ma da soli questi elementi non sarebbero sufficienti a portare gli abusivi al di fuori di un ambito di marginalità economica, fastidioso ma non tragico per gli operatori regolari, anche perché soggetti con scarsa o nulla disponibilità di capitale dovrebbero teoricamente non disporre di risorse sufficienti ad approvvigionarsi sul mercato di quantità di merci sufficienti a dare veramente “fastidio” alla massa degli operatori regolari.

Purtroppo non è così. Gli abusivi non operano singolarmente, ma sono in generale i terminali di organizzazioni, spesso malavitose, in grado di investire ingenti capitali nell'approvvigionamento delle merci o addirittura nella produzione di quelle contraffatte, scegliendo i settori merceologici a maggiore valore aggiunto e che richiedono minore livello di professionalizzazione.

In questo modo si vengono ad unire due elementi concorrenziali micidiali: disponibilità di lavoro a basso costo e di capitali ingenti. Il risultato è che l'abusivo fa una vita grama, rischia sanzioni e sequestri di merce e non guadagna pressoché nulla, mentre chi ne sta alle spalle lucra profitti ingenti ed esentasse.

L'operatore “in regola” è comunque pesantemente danneggiato, e di conseguenza “spinto” a mettere in atto a propria volta comportamenti fiscalmente scorretti, a volte anche solo per sopravvivere.

Tutto questo genera o agevola un altro fenomeno: quello della “stanchezza” degli operatori regolari che, anche a fronte della scarsa propensione dei figli a portare avanti l'azienda, sono spesso propensi a svendere l'attività a fronte di offerte allettanti di operatori extracomunitari che dispongono di notevole liquidità e pagano in contanti. “Pochi, maledetti e subito”, e magari in nero. Tali ingenti disponibilità economiche in mano a “modesti” immigrati danno adito a più di un sospetto sulla regolarità a monte di queste operazioni.

A parte l'assoluta certezza di situazioni di evasioni fiscali, anche la liceità della provenienza di tali capitali è abbastanza dubbia. La versione ufficiale è la solidarietà delle famiglie cinesi, che mettono insieme le risorse per aiutare a turno i propri membri, proprio come facevano i nostri emigrati meridionali, ma il dubbio, molto forte, che ci siano alle spalle investimenti “mafiosi” rimane.

Il fatto è che, comunque, nei nostri mercati è in atto una progressiva sostituzione di banchi che offrivano una gamma differenziata di prodotti anche di qualità accettabile, con bancarelle di chincaglieria, profumerie e mercerie cinesi tutte uguali e di qualità medio bassa.

Anche se in questo momento di crisi questo può fare comodo ai consumatori, o almeno ad una parte di essi, nel medio lungo periodo questa dequalificazione è un male per tutti. Affrontare questi problemi è al di là delle concrete possibilità del singolo operatore o delle associazioni. Alla concorrenza leale si risponde con l'imprenditorialità, la competitività e l'innovazione.

Per quella sleale è fondamentale l'azione pubblica attraverso le due leve dell'adeguamento della normativa e della repressione e sanzionamento dei comportamenti illegittimi o anche solo scorretti.

Non mi soffermo sul secondo punto, che è di competenza degli organi di polizia locale per gli interventi sui nodi terminali (gli abusivi e i consumatori che acquistano i prodotti contraffatti) e nazionale per il contrasto alla criminalità retrostante (senza il quale la partita non si può vincere nel lungo periodo).

Sotto l'aspetto legislativo, molti passi significativi sono stati fatti a livello nazionale, mentre altri sono ancora da definire, come la questione della durata e della modalità di assegnazione dei posteggi a seguito delle disposizioni della Bolkestein che vorrebbero di breve durata e soggette a procedure concorsionali tutte le assegnazioni di beni pubblici "naturalmente" scarsi.

La tesi della categoria è che i posteggi sono un bene "artificialmente" e non "naturalmente" scarso e che quindi la Bolkestein non va applicata, mantenendo o addirittura allargando l'attuale durata decennale delle concessioni e i rinnovi automatici.

E' un argomento dibattuto in tutta Europa, specie negli spazi dove i mercati ambulanti sono una realtà particolarmente significativa (Italia e Spagna in particolare).

La Conferenza Stato Regioni è stata delegata ad affrontare il problema, giungendo ad un documento in cui addirittura si prospetta l'allungamento a 12 anni delle concessioni, ma il Governo, ancorchè espressamente sollecitato in proposito da diverse Regioni, non ha ancora recensito e reso operativo tale documento. La Regione Piemonte, ad esempio, stanca di aspettare, ha unilateralmente dichiarato, con la L.R. 13 del luglio scorso, espressamente inapplicabile sul proprio territorio la Bolkestein per quanto riguarda i posteggi dei mercati. Per il resto, le Regioni, costituzionalmente competenti in materia di commercio, hanno affrontato il problema in modi differenti e con diversi livelli di attenzione.

La Regione Lombardia si è certamente posta all'avanguardia in questo settore, con una serie complessa e articolata di norme, costantemente aggiornate nel tempo, che hanno introdotto diversi elementi innovativi molto positivi, in parte ripresi dalla legislazione di altre regioni.

In questo volumetto abbiamo raccolto e montato tutta la normativa regionale vigente in materia di commercio su aree pubbliche (L.R. 6 e Delibere attuative di Giunta) effettuando il montaggio di tutte le norme modificate e presentando in forma sinottica la "storia" delle variazioni.

Abbiamo anche aggiunto la modulistica da noi espressamente elaborata, che riteniamo possa essere utile ai Comuni per la pubblicazione sui siti SUAP.

Tra le innovazioni maggiormente innovative e positive introdotte dalla legislazione lombarda segnaliamo:

- La possibilità di determinare la tipologia merceologica dei mercati in relazione alle esigenze dei consumatori (Par. IV 1 della DGR 3/12/08 VII 8570). Questa facoltà, se ben utilizzata, può consentire ai comuni di mantenere una adeguata diversificazione dell'offerta, evitando l'omologazione e la perdita di qualità;
 - L'istituzione della CARTA DI ESERCIZIO e, nel futuro prossimo, la sua gestione informatizzata nell'ambito della procedura MUTA;
 - L'obbligo di attestazione annuale della permanenza dei requisiti;
- La possibilità di affidare a consorzi di operatori della gestione dei servizi nei mercati.

Milano, 25 novembre 2011

Renato Cavalli
Amministratore Unico Prassicoop

*Membro supplente del Comitato
Regionale consultivo sulle problematiche
dell'abusivismo della Regione Lombardia*

Quadro Sinottico Normativo Aggiornato

NORMA VIGENTE	NORMA SUPERATA	DIFFERENZE, NOTE E COMMENTI ALLE MODIFICHE INTRODOTTE alla L.R.15/00 DALLE LL.RR. 8 e 17 del 2008 e 9 del 2009	DIFFERENZE, NOTE E COMMENTI ALLE MODIFICHE INTRODOTTE alla L.R.15/00 dalla L.R. 6/10 e s.m.i.
L.R. Lombardia 2.2.2010 – N. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. <i>(1) come modificata dalla Legge Regionale Lombardia 21 febbraio 2011 , n. 3</i> <i>Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011</i>	L.R. Lombardia 21.3.2000 - N. 15 Norme in Materia di Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche		
TITOLO II Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali	Testo integrato con le modifiche introdotte dalla LR 6/01, la LR 8/08 la LR 17/08 e gli aggiornamenti della DCR VII/950_04. della DCR VIII/406 del 20/11/07 e della LR 9/09.		
Capo I Commercio al dettaglio Sezione III Commercio su aree pubbliche			
Art 16 (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e statale. 2. Ai fini della presente sezione si intendono per: a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o	ART. 1 (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato. 2. Ai fini della presente legge si intendono per: a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione	<i>Vengono introdotte direttamente le definizioni che prima erano riprese per rimando al Decreto Bersani (DLGS 114/98)- Art. 27</i>	eliminato riferimento costituzione modificato testo

sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale; d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione. g bis) attrezzature, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. (1)	di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale; d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.	aggiunto “i canali” <i>Viene introdotta la nozione di “presenza”, distinta da quella di “presenza effettiva”, sia nei mercati che nelle fiere</i> <i>IL Decreto Bersani individuava invece:</i> <i>f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;</i> <i>g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.</i>	(1) Definizione di attrezzature lettera aggiunta alla L.R. 6/10 dalla L.R. 21 febbraio 2011 , n. 3 “Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011”
Art 17 (Funzioni regionali) 1. Il Consiglio regionale, su	ART. 4 (Funzioni regionali) 1. Il Consiglio regionale, su	<i>Vengono ridefinite le suddivisione</i>	

proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione e della qualità del servizio da rendere al consumatore. 2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita convenzione, con oneri a carico della Regione.	proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione e della qualità del servizio da rendere al consumatore. 2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva avvalendosi anche delle CCIAA con apposita convenzione con oneri a carico della Regione.	<i>competenze tra consiglio e giunta regionale assegnando maggiore competenza raggiunto.</i>	
Art 18 (Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche) 1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale. 2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente: a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio; b) procede al loro riconoscimento su segnalazione delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori, delle CCIAA e degli enti locali e gestisce il relativo elenco; c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche azioni volte alla loro promozione e valorizzazione. 3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.	ART. 3 bis (Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche) 1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale. 2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente: a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio; b) procede al loro riconoscimento su segnalazione delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori, delle CCIAA e degli enti locali e gestisce il relativo elenco; c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche azioni volte alla loro promozione e valorizzazione. 3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.	<i>Disposizione senza riscontro nella precedente normativa</i>	
Art 19 (Forme di	ART. 10 (Forme di	TOTALMENTE INVARIATO	

consultazione delle parti sociali) 1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato . 2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui comma 4. 3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti dal sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1. 4. Le commissioni sono sentite in riferimento: a) alla programmazione dell'attività; b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere; d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico; e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.	consultazione delle parti sociali) 1 Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso Sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato 2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui comma 4. 3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di: durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabilite dal Sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1. 4. Le commissioni sono sentite in riferimento: a) alla programmazione dell'attività; b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere; d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e . dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico; e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.		
Art 20 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività) (1) 1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:	ART. 1 bis (Requisiti per lo svolgimento dell'attività) 1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:	<i>Vengono introdotti direttamente i requisiti che prima erano riprese per rimando al Decreto Bersani (DLGS 114/98)- Art. 5</i> REQUISITI MORALI	(1) articolo sostituito per recepire le disposizioni del d.lgs. 59/2010

a) ~~abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;~~

b) ~~abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;~~

c) ~~abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;~~

d) ~~siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniero), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.~~

2. ~~L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.~~

3. ~~Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di esercitare l'attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo~~

a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

c) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) il divieto di esercitare l'attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo concessa la sospensione

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, esclusi i casi delle misure di prevenzione è ridotto da 5 a 3 anni; qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio.

Nel caso delle misure di prevenzione il divieto vale per la durata delle misure stesse

REQUISITI PROFESSIONALI PER GLI ALIMENTARI

Il requisito dell'iscrizione al REC mantiene la validità a tempo indeterminato e non solo per 5 anni

~~estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.~~

~~4. L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:~~

~~a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;~~

~~b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale;~~

~~c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno o più gruppi merceologici individuati all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio).~~

~~5. L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla~~

~~condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.~~

~~4. L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:~~

~~a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;~~

~~b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale;~~

~~c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno o più gruppi merceologici individuati all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio).~~

~~5. L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul~~

La stessa facoltà era già prevista dall'Art.27, comma 7, del Decreto Bersani

Le modalità di riconoscimento dei titoli per i cittadini stranieri non era contenuta nel Decreto Bersani ma in varie norme di legge.

La norma fa riferimento specificamente alle competenze della Regione Lombardia e non a quelle delle Regioni in gener

~~somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.~~

~~6. Per i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.~~

~~7. Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.~~

~~8. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 4, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate CCIAA, le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti.~~

~~9. La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori,~~

titolo autorizzatorio.

6. Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.

7. Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

8. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 4, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti.

9. La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori,

~~con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore.~~

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f)) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le

con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore.

organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniero), ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5 In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di

un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

7. Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle

persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale. 8 Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale. 9. La giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 4 6, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate cciaa, le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti. 10. La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore.			
Art 21 (Modalità di esercizio dell'attività) 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante. 2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con	ART. 2 (Modalità di esercizio dell'attività) 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante. 2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con	<i>Vengono introdotte direttamente nella legge limitazioni alle modalità di svolgimento del commercio itinerante.</i>	

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, o a società di persone, **a società di capitali** regolarmente costituite secondo le norme vigenti **o cooperative**. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20.

4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 5.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis.

Le nuove disposizioni vanno riprese nei regolamenti comunali.

Nota:
dal momento che ora la
norma riguarda solo la
regione Lombardia non
dovrebbe essere fatto
riferimento "alla regione
in cui è stata rilasciata"

(1) comma sostituito – sostanzialmente riformulando il testo

agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.(1) 5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica e società di persone o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione. (1) 7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 20. 8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. 9. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verificano,	4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 5. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione. 6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 1 bis. 6 bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. 6 ter. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verificano, mediante presa d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5, se per il titolare della	<i>La norma era sostanzialmente già contenuta nel decreto Bersani</i> <i>Si tratta di una disposizione innovativa. Andrà stabilito nei regolamenti comunali la modalità di effettuazione della presa d'atto.</i> <i>Le modalità di utilizzazione della carta di esercizio sono contenute paragrafo tre dell'allegato di indirizzi. Tale allegato comprende anche il facsimile della carta di esercizio.</i>	(1) Modificato per inserire le società di capitali: Nell'ultimo periodo le parole 'o società di persone' sono sostituite dalle seguenti 'o giuridica'; eliminati i primi due capoversi (1) Le parole 'mediante presa d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6' sono abrogate (1) Aggiunto l'ultimo periodo
---	---	--	---

mediante presa d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 4. L'operatore che risulta sprovvisto dell'attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione di cui all'art. 27, comma 7 (1) 10. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante. 11. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.	autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 3 bis. 6 quater. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante. 6 quinquies. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.		
Art 22 (Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività) 1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17. 2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa. 4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o	ART. 3 (Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività) 1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 4. 2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa. 4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o	<i>Questa disposizione non era prevista nella precedente normativa, e andrà recepita nei regolamenti dei comuni interessati</i>	cambia il riferimento normativo

limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale. 5. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all'articolo 103, comma 13, è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6. 6. L'esercizio del commercio disciplinato dalla presente sezione nelle aree del demanio lacuale regionale è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità regionali che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività alla data dell'8 aprile 2000. 7. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri. 8. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 5, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. 9. In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.	limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale. 4 bis. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all'articolo 5 bis, comma 10, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 4 all'articolo 8, comma 4 ter. 5. L'esercizio del commercio disciplinato dalle presenti disposizioni nelle aree del demanio lacuale regionale è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità regionali che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 6. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdisce il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri. 7 Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. 7 bis. In occasione delle fiere, il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante	<i>Testo così modificato dall'Art.3, c 1a della LR 9/09</i> <i>Trattasi di disposizione innovativa le cui modalità applicative andrebbero recepite nei regolamenti delle singole fiere.</i>	viene inserito il termine
---	--	---	---

	l'esercizio commerciale.		
Art 23 (Autorizzazioni su posteggi dati in concessione) 1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione. 4. Nella domanda l'interessato dichiara: a) i dati anagrafici e il codice fiscale; b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20; c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato; d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione; e) il settore o i settori merceologici. 5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità: a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato; b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9; c) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese; d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. 6. A parità dei titoli di priorità, la domanda è valutata in base	ART. 5 (Autorizzazioni su posteggi dati in concessione) 1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge per lo svolgimento dell'attività. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione. 4. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica: a) i dati anagrafici e il codice fiscale; b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis; c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato; d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione; e) il settore o i settori merceologici. 5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità: a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato; a bis) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 1 bis comma 9; b) anzianità di registro delle imprese; c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese. 6. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di	<i>Viene introdotto un meccanismo di lì non ho annuale automatico previa verifica dei requisiti. Di conseguenza la mancata sussistenza verifica dei requisiti comporta la decadenza dell'autorizzazione</i> <i>Non è più obbligatoria la pubblicazione preventiva sul bollettino regionale delle disponibilità di posteggi. Il comune può scegliere la modalità di pubblicazione, il che non esclude che si continui ad utilizzare il BURL. È comunque opportuno che la scelta sia fissata al livello regolamentare</i> <i>Viene inserito un nuovo criterio di priorità basato sulla frequenza ai corsi di aggiornamento professionale</i>	eliminato "e indica"

all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda. 7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno. 8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima. 9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente. 10. Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera. 11. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.	spedizione o di consegna della domanda. 7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno. 8. L'autorizzazione e la relativa concessione -del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorso trenta giorni dalla pubblicazione della medesima. 9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente. 9 bis. Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera. 9 ter. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.	<i>Viene introdotto la facoltà per il comune di applicare la durata decennale anche alla concessione di posteggi delle fiere.</i> <i>Vengono introdotti obblighi di presenza minima per le fiere che durano più di una giornata</i>	
Art 24 (Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante) 1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone. 1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. (1) 2. Il comune che riceve una	ART. 6 (Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante) 1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone. 2. Il comune che riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro	<i>Viene riconfermato l'obbligo per i comuni di stabilire le norme procedurali per le</i>	(1) comma sostituito, viene modificata la competenza territoriale, non è più competente il comune di residenza o sede legale, ma il comune nel quale si intende avviare l'attività, inoltre viene aggiunta anche qui la possibilità di svolgere l'attività per le società di capitali.

domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata. 3. Nella domanda l'interessato dichiara: a) i dati anagrafici e il codice fiscale; b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20; c) il settore o i settori merceologici; d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante. 4. I comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione. 5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune di residenza (1) non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.	quindici giorni, al mittente tramite raccomandata. 3. Nella domanda l'interessato dichiara: a) i dati anagrafici e il codice fiscale; b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis; c) il settore o i settori merceologici; d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione. 5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune di residenza non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.	<i>domande di commercio in forma itinerante. Tali norme per economia procedurale potrebbero anche essere introdotte in un generale regolamento procedurale per le attività commerciali. Per i comuni che già avessero a suo tempo provveduto l'obbligo riguarda esclusivamente il recepimento delle eventuali modifiche conseguenti alla nuova normativa.</i>	(1) Eliminato il riferimento al comune di residenza, Per conformare la norma alle modifiche sulla competenza territoriale
Art 25 (Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione) 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20. 2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla. 3. La reintestazione dell'autorizzazione per	ART. 7 (Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione) 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis. 2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla. 3. La reintestazione dell'autorizzazione per	<i>N.B. ai sensi della DGRVIII/8543 del 3/12/08 (Terzo provvedimento di semplificazione), al posto della generica comunicazione di subingresso andrà utilizzato il modello B. della DIAP</i>	(1) Modificato il testo: le parole 'di residenza del subentrante' sono sostituite dalle seguenti 'nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Anche qui cambia la competenza territoriale

l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante nel quale il subentrante intende avviare l'attività (1). 4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta. 5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. 6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.	l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante. 4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta. 5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. 6. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza. 6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.	Testo così sostituito dall'Art.3, c 1b della LR 9/09	
Art 26 (Attività con il sistema del battitore) 1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi. 3. Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attività. 4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il	ART. 16 (Attività con il sistema del battitore) 1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi. 3. Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attività. 4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il	Viene sostanzialmente invertita la precedente impostazione normativa che considerava quella dei battitori come una specie di attività in estinzione, e quindi da non consentire se non per i titolari di diritti acquisiti. Si prevede la facoltà per i comuni di destinare un posteggio ai battitori nei mercati che ne sono sprovvisti, e di aggiungere uno o più posteggi per i battitori per i mercati di nuova istituzione in aggiunta a quelli	

sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato. 5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.	sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato. 5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.	<i>componenti il mercato (quindi in aggiunta al numero per cui è stato concesso il nulla osta regionale). Tale facoltà non vale per i capoluoghi di province e i comuni sopra i 15.000 abitanti</i>	
Art 27 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni) 1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario. 2. Si considerano di particolare gravità: a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. Il comune revoca l'autorizzazione: a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4; b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare infortunio (1); c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi; d) qualora il titolare non risulti	ART. 8 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni) 1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario. 2. Si considerano di particolare gravità: a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. Il comune revoca l'autorizzazione: a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 bis; b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;	<i>La revoca dell'autorizzazione ma dell'organo che i regolamenti comunali e pongono allo scopo, in genere il responsabile dello sportello unico</i> <i>Le cause di revoca dell'autorizzazione vengono estese oltre che alla perdita dei requisiti morali e professionali anche al mancato adempimento degli obblighi amministrativi previdenziali e fiscali e assistenziali previsti dalle norme vigenti nonché alla mancata esibizione delle autorizzazioni in originale. E'opportuno che tale disposizione venga ripresa nei regolamenti locali</i> <i>Dal momento che</i>	(1) modificato il testo del comma: le parole 'servizio militare' sono sostituite dalla seguente:'infortunio'

più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10; e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione; f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera. f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive (1). 5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. 6. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. 6. Chiunque commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b), o viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, o esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. (1) 7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, è punito con la sanzione amministrativa del	d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 1 bis, ovvero i siano venuti meno gli elementi di cui all' articolo 2, comma 3 bis, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater; e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione; f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera. 4 bis. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 2, comma 6 quinquies, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. 4 ter. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. 4 quater. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall' articolo 2, comma 6 quater, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di	<i>l'assegnazione di un posteggio in una fiera non dà luogo ad una specifica autorizzazione ma solo ad una concessione, è da interpretarsi che nel caso di specie la revoca riguarda la concessione e non l'autorizzazione</i> <i>Le sanzioni pecuniarie erano precedentemente contenute nel decreto Bersani</i> <i>Comma aggiunto dall'Art.3, c 1c della LR 9/09</i> <i>Comma aggiunto dall'Art.3, c 1c della LR 9/09</i>	(1) lettera sostituita (1) comma sostituito (1) comma sostituito aggiunta anche la mancanza di attestazione tra le tipologie di irregolarità sanzionate (1) comma aggiunto
---	--	--	--

pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti. 7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, e relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. (1) 7 bis. Nella ipotesi di cui al comma 7, si applica il disposto dell'articolo 33, comma 5. Resta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria. (1) 8. Le sanzioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2.	esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.; 4 quinquies. Le sanzioni di cui al comma 4 quater si applicano a decorrere dall' anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2.		
Art 28 (Disposizioni per i comuni) 1. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.	ART. 15 (Disposizioni per i comuni) 1. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.	<i>La norma supera totalmente le precedenti disposizioni, che riguardavano essenzialmente la transizione dalla gestione affidata alle Camere di Commercio a quella affidata ai Comuni.</i> <i>Viene istituita una facoltà totalmente nuova per i comuni, che possono ora affidare le gestione dei servizi per le aree mercatali e fieristiche (ma non il rilascio dei titoli e l'assegnazione dei posteggi) alle associazioni di categoria e a loro consorzi o società</i>	
Art 29 (Aggiornamento delle graduatorie) 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2, e comunque entro la data di svolgimento della prima fiera utile, i comuni interessati procedono d'ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel	Art. 17 (Norma transitoria e di prima applicazione degli indirizzi regionali) 1. Fino alla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'allegato A alla presente legge, in quanto compatibili.		MODIFICATA RUBRICA ELIMINATO IL PRIMO CAPOVERSO VIENE RIFORMULATO I TESTO MA IL CONTENUTO NON CAMBIA, MUTA SOLO IL RIFERIMENTO

proprio territorio, all'assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria delle ultime tre edizioni della fiera osservando nell'ordine i seguenti criteri di priorità: a) maggior numero di presenze effettive nella fiera; b) maggior numero di presenze nella fiera; c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestate dal registro delle imprese. 2. I comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.	2. Entro la data di svolgimento della prima fiera utile e comunque entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, i comuni interessati procedono d'ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio, all'assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria delle ultime tre edizioni della fiera osservando nell'ordine i seguenti criteri di priorità: a) maggior numero di presenze effettive nella fiera; b) maggior numero di presenze nella fiera; c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestate dal registro delle imprese. 3. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, i comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.		NORMATIVO ELIMINATO
Sezione IV Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate	L. R. 25 11 2002 n° 27 Normativa sull'Occupazione Abusiva del Suolo Pubblico per le Attività Commerciali non Autorizzate		
Articolo 30 (Finalità) 1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.	Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione con la presente legge persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché delle disposizioni contenute nel titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59». 2. La presente legge stabilisce norme generali alle quali i		

	comuni devono attenersi nella disciplina delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio		
Articolo 31 (Occupazioni abusive) 1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive. 2. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede ai sensi dell'articolo 33.	Art. 4 (Occupazioni abusive) 1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive. 2. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede ai sensi dell'articolo 6.		
Articolo 32 (Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo) 1. Presso la Giunta regionale è costituito il Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo composto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, da Unioncamere regionale, dai rappresentanti delle direzioni generali interessate per materia. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 2. Il Comitato ha i seguenti compiti: a) monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo nei centri urbani; b) informazione, studi ed approfondimento delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti; c) individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell'abusivismo. 3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.	Art. 5 (Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo) 1 Presso la Giunta regionale è costituito il Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo composto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, da Unioncamere regionale, dai rappresentanti delle direzioni generali interessate per materia. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 2. Il Comitato ha i seguenti compiti: a) monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo nei centri urbani; b) informazione, studi ed approfondimento delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti; e) individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell'abusivismo. 3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.		
Articolo 33 (Sanzioni) (Confisca)(1) 1. A coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico	Art. 6 (Sanzioni) 1 A coloro che esercitano il commercio in forma abusiva ai sensi dell'ari. 4 si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 29 del d.lgs.		(1) modificata la rubrica dell'articolo

passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 29 del d.lgs 114/1998 e la contestuale confisca delle merci. (1) 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore. (1) 2. in caso di confisca delle merci l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore. 3. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale. 4. Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari. 5. Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di concessione. In tale caso le attrezzature le merci sono restituite. (1) 6. Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositaria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'albo pretorio del	114/1998 e la contestuale confisca delle merci. 2 Nei casi di violazione di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle merce trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore. 3 L'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale. 4 Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della mercé stessa per fini giudiziari. 5 Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di concessione. In tale caso le merci sono restituite. 6 Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositaria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'albo pretorio del comune; qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi		(1) Abrogato (1) modificato il testo (1) Eliminato il riferimento al comma 1. (1) modificato il testo con l'aggiunta del termine attrezzature.
--	---	--	--

comune; qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il comune può procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica. 7. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), devono essere donati in beneficenza. 8. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.	proprietari, il comune può procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica. 7. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), devono essere donati in beneficenza. 8. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.		
	Art. 2 (Definizione di area pubblica) 1. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.		
	Art. 3 (Soggetti a cui si applicano le presenti norme) 1. Sono soggetti alla presente legge tutti coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge.		
	Art. 7 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione		

	lombarda. Milano, 25 novembre 2002 Roberto Formigoni (Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/630 del 19 novembre 2002).		
TITOLO III Regolazione della condotta Capo I Orari	L.R. Lombardia 21.3.2000 - N. 15 Norme in Materia di Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche		
Articolo 111 (Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche) 1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi: a) l'esercizio dell'attività può essere effettuato in fasce orarie anche diverse rispetto a quelle degli altri operatori al dettaglio in sede fissa; b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali; c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati su aree pubbliche che si svolgono in giornate domenicali o festive; d) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra possono essere anticipati; e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse; f) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.	ART. 9 (Indirizzi in materia di orari) 1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi: a) l'esercizio dell'attività può essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa; b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali; c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati di cui alla presente legge che si svolgono in giornate domenicali o festive; e) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati; f) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse; g) si applicano in -quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.	<i>Viene soppresso il divieto di istituzione di nuovi mercati domenicali o festivi e conseguentemente la norma che prevede siano fatti salvi quelli esistenti</i>	
Articolo 112 (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orari per il			

commercio su aree pubbliche) 1. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 111 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.			
TITOLO VII Disposizioni finali e abrogazioni			
Articolo 155 (Abrogazioni e disposizioni finali) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi: ...(omissis) c) la legge regionale 14 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); e) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche); f) la legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali); g) la legge regionale 25 novembre 2002, n. 27 (Normativa sull'occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate); ...(omissis) l) la legge regionale 23 maggio 2006, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati); ...(omissis) n) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 8 (Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche); ...(omissis) p) la legge regionale 29 giugno 2009, n. 9 (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali); ...(omissis) 4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal	ART. 18 (Abrogazione) 1. È abrogata la l.r. 20 aprile 1995, n. 25 concernente «Norme e direttive per l'esercizio del commercio su aree pubbliche». 1 bis. A decorrere dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, l'allegato A "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche" è abrogato 2. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte a sensi della suddetta legge sul capitolo 3.6.3.1.3878 «Spese per la delega alle camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura in materia di commercio su aree pubbliche. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.	<i>L'allegato alla precedente versione della legge è stato di fatto abrogato in data 15/12/08 con la pubblicazione dei nuovi criteri regionali.</i> <i>Il confronto, in calce, è quindi fatto tra il testo del vecchio allegato A e quello dei nuovi indirizzi ora vigenti</i>	

presente articolo; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime. 5. I riferimenti normativi alle leggi e alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si intendono fatti al presente testo unico.			
Articolo 156 (Norma finanziaria) 1. Alle spese di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziato alle UPB 3.8.1.2.332 "Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive", 7.2.0.2.186 "Studi, ricerche e altri servizi" e 3.8.2.2.366 "Promozione del sistema fieristico" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e successivi. 2. Alle spese per investimenti derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziato alla UPB 3.8.1.3.333 "Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive" e 3.8.2.3.367 "Promozione del sistema fieristico" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e successivi. 3. Alle stesse spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede altresì con le risorse provenienti dalle assegnazioni della UE, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati, che saranno previste a bilancio.	ART. 12 (Norma finanziaria) 1. Per le spese di monitoraggio della rete distributiva e per l'informazione degli operatori e dei consumatori tramite apposita convenzione con le CCIAA, come previsto all'articolo 4, comma 2, lettera f), e comma 4 ed all'articolo 11, è autorizzata per l'anno 2000, la spesa di L. 150.000.000. 2. All'onere di L. 150.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per gli oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al cap. 5.2.1.1.546, utilizzando all'uopo gli stanziamenti previsti alla voce 3.6.1.1.9045 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000. 3. Alla determinazione delle spese per gli interventi previsti dal comma 1 si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'articolo 22, comma 1 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 è apportata la seguente variazione: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.4.2.1.4961 «Spese per l'Osservatorio per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva» è incrementata di L. 150.000.000.	<i>Totalmente invariato</i>	
	ART. 13 (Diritti acquisiti) 1. Sono fatti salvi, agli operatori che esercitano il commercio su	<i>Si considera conclusa la fase di conversione delle</i>	

	aree pubbliche, i diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge.	<i>autorizzazioni e pertanto la norma non è stata riconfermata</i>	
	ART. 17 (Norma transitoria e di prima applicazione degli indirizzi regionali) 1. Fino alla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'allegato A alla presente legge, in quanto compatibili. 2. Entro la data di svolgimento della prima fiera utile e comunque entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, i comuni interessati procedono d'ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio, all'assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria delle ultime tre edizioni della fiera osservando nell'ordine i seguenti criteri di priorità: a) maggior numero di presenze effettive nella fiera; b) maggior numero di presenze nella fiera; c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestate dal registro delle imprese. 3. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, i comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.	<i>I provvedimenti in oggetto sono stati approvati il 3 dicembre 2008 con DGR VII/8570 e pubblicati sul BURL n°51 del 15 dicembre 2008</i> <i>La revisione delle assegnazioni dei posteggi delle fiera va fatta comunque entro il 14 giugno 2008i</i> <i>L'aggiornamento delle presenze di spunta va fatto entro il 15 aprile 2008</i>	

DGR 25 novembre 2009 VIII/10615	DGR 3 dicembre 2008 VII/8570	DIFFERENZE, NOTE E COMMENTI ALLE MODIFICHE INTRODOTTE dalla DGR VII/8570/08 che ha sostituito l'ALLEGATO A alla L.R.15/00	DIFFERENZE, NOTE E COMMENTI ALLE MODIFICHE E NOVITA' INTRODOTTE alla DGR VII/8570/08 dalle DGR VIII/10615/09 e 11003/10
Secondo provvedimento attuativo dell'art. 4 della l.r. n. 15/2000 in materia di disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche – Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 8570/08. Aggiornata con le modifiche apportate dalla Dgr 13 gennaio 2010 VIII/11003.	Indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche ed ulteriori adempimenti attuativi ai sensi dell'alt. 4 comma 2 della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni. Aggiornata con le modifiche apportate dalla Dgr 25 novembre 2009 VIII/10615.		
ALLEGATO A Secondo provvedimento attuativo dell'art. 4 comma 2 della l.r. 21 marzo 2000 n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche»			
1. Finalità 1. Il presente atto fornisce ulteriori indicazioni attuative della legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 «Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche». 2. Nel seguito del presente atto, la legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 sarà sinteticamente indicata legge regionale.	I. Finalità 1. Il presente atto fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche nonché ulteriori disposizioni attuative della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni. 2. Nel seguito del presente atto, la Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche" sarà sinteticamente indicata legge regionale.	<i>Vengono sostituiti i rimandi al decreto Bersani con quelli alla L.R. 15/00</i>	
	II. Indicazioni ai comuni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche	<i>Si passa da "indirizzi", aventi natura cogente, a semplici "indicazioni", che non hanno valore prescrittivo ma puramente indicativo</i>	
	1. I comuni individuano le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un		

	servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti; b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento; c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale; d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada; e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire: - un facile accesso ai consumatori; - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori; - il minimo disagio alla popolazione residente; - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza; - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate; 2. Nell'individuare le aree, il comune tiene conto: a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali; b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina comunitaria, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;	<i>In ossequio alle norme di liberalizzazione della concorrenza, non viene più posta una correlazione tra nuove aree mercatali e volume di domanda dei consumatori</i>	
--	--	---	--

	c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana; e) delle caratteristiche socio-economiche del territorio; f) della densità della rete distributiva esistente.		
2. Disposizioni relative alla carta d'esercizio 1. La carta di esercizio di cui all'art. 2 comma 6-quater della legge regionale ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. 2. La carta di esercizio, il cui facsimile è fornito nell'allegato 1, può essere compilata direttamente dall'operatore ovvero, a titolo gratuito, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. 3. La carta d'esercizio deve essere fatta vidimare, a cura dell'operatore medesimo o delle Associazioni sopra richiamate, da ogni Comune in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio ovvero dal Comune di residenza per l'operatore itinerante. La vidimazione è un atto con cui il Comune, verificati i dati in essa contenuti, appone timbro, data e firma sulla carta medesima. La verifica della veridicità dei dati si intende già assolta qualora la carta di esercizio fosse compilata dalle Associazioni di categoria. 4. Nel caso di società di persone la carta d'esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri soci. A tal fine dovranno essere predisposte, da uno dei Comuni sede di posteggio o dall'Associazione di categoria che ha compilato il documento, tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d'opera. Inoltre ogni socio dovrà possedere una copia del documento (con i dati del	III. Disposizioni relative alla carta di esercizio 1. La carta di esercizio di cui all'articolo 2, comma 6 quater della legge regionale ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. 2. La carta di esercizio, il cui facsimile è fornito nell'allegato 1, può essere compilata direttamente dall'operatore e, a titolo gratuito, anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, per ogni operatore anche non iscritto. La stessa deve essere validata, a cura dell'operatore medesimo, da tutti i comuni in cui è svolta l'attività. 3. La Direzione Generale competente in materia di commercio su aree pubbliche fornirà, con successivo atto, indicazioni in ordine alla predisposizione della carta di esercizio su supporto informatico, nonché all'organizzazione e alla gestione dei relativi dati.	<i>Per il momento (fino all'eventuale attivazione della procedura informatica) i comuni debbono limitarsi alle operazioni di validazione delle carte di servizio presentate dagli operatori.</i> <i>La validazione si riferisce esclusivamente alle attività svolte nel singolo comune e quindi: all'esistenza e validità dell'autorizzazione per gli itineranti; all'effettiva titolarità del posteggio- singolo o di mercato- nel comune .</i>	Nel T.U. l'art. che introduce la carta di esercizio è l'art. 21 al comma 10.

legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia. La predetta indicazione vale anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente. 5. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore ha ottenuto la concessione decennale del posteggio. 6. La Direzione Generale competente in materia di commercio su aree pubbliche fornirà, con successivo atto, indicazioni in ordine alla predisposizione della carta di esercizio su supporto informatico, nonché all'organizzazione e alla gestione dei relativi dati.			
	IV. Disposizione concernenti i Mercati IV.1 Individuazione delle aree mercatali 1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è decisa dal comune nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo II. 2. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, è soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni di categoria. 3. Limitatamente alla vigente programmazione 2007-2009, i piccoli comuni, come individuati dall'articolo 2, comma 1 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11, sprovvisti di mercato e non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente, possono istituire, sentite le associazioni di categoria, aree mercatali indipendentemente dagli obiettivi di presenza e di sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, previo parere della commissione consiliare competente. 4. Il comune determina le aree concernenti i mercati e ne stabilisce: a) l'ampiezza complessiva; b) la periodicità; c) la localizzazione; d) il numero complessivo dei	<i>Viene precisato che per tipologie merceologiche</i>	

	posteggi con la relativa identificazione e superficie; e) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi. 5. I comuni possono individuare i posteggi in relazione: a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria; b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte; c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi. 6. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i comuni possono, altresì, determinare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori. 7. Il comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata. 8. Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, i comuni possono prevedere lo svolgimento di mercati straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di 12 giornate di mercato straordinario.	<i>non si intendono gli alimentari o non alimentare ma categorie all'interno dei suddetti settori merceologici. La medesima interpretazione era già possibile in base al comma quattro della precedente normativa, ma ora è formulata in maniera più chiara ed inequivocabile in via collocabile. Si suggerisce che tale tipologie vengano comunque preventivamente individuate nei regolamenti di mercato e ed annotate negli atti di concessione.</i> <i>La norma sui mercati straordinari era già contenuta nel paragrafo III.1.4 del precedente allegato A</i>	
	IV.2 Posteggi mercatali 1. La concessione del posteggio mercatale o isolato ha una durata di dieci anni eccettuati i casi di concessioni già esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore. 2. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi. 3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi. 4. I posteggi, tutti o parte di essi,		

	debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. 5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'articolo 5 della legge regionale, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune. 6. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti ortofloro-frutticoli. I Comuni possono con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti agroalimentari, aumentare tale disponibilità fino al 5%, dandone comunicazione alla regione Lombardia. I posteggi resi disponibili oltre la soglia del 3% sono aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati ai sensi della disciplina vigente. Nel caso di domande superiori alle disponibilità tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui al citato articolo 5 della legge regionale. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. Ai predetti operatori si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi di cui al paragrafo IV.3.	<i>Non è più previsto uno standard dimensionale il minimo per i posteggi. Di conseguenza i comuni possono regolarsi liberamente in proposito</i> <i>Viene introdotta la facoltà per i comuni di aumentare la quota di posteggi concessi ai produttori diretti oltre il 3% e fino a un massimo del 5%. Tale aumento e non intacca le disponibilità totali di posteggi soggetti al nulla osta.</i> <i>La trasmissione dei bandi e alle associazioni di categoria deve essere effettuata senza necessità di specifica richiesta, ma non assolve l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo cinque comma tre della legge</i> <i>Disposizione totalmente innovativa</i>	
--	---	---	--

	7. Per finalità di pubblicità notizia, i comuni trasmettono alle associazioni di categoria copia dei bandi relativi all'assegnazione di posteggi liberi.		
3. Disposizioni relative alla attestazione 1. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art. 2 commi 3-bis e 6-ter della legge regionale e' verificato annualmente dal comune di residenza dell'operatore o da uno dei Comuni sede di posteggio mediante apposita attestazione allegata alla carta d'esercizio. Al fine di supportare i Comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai Comuni, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. L'attestazione non può essere compilata direttamente dall'operatore. 2. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2 commi 3-bis e 6-ter della legge regionale e' riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore. 3. Il Comune o le Associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti, compilano e firmano l'attestazione. In particolare, l'assolvimento degli obblighi: – amministrativi, deve risultare dall'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA; – fiscali, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi d'impresa; – previdenziali e assistenziali, deve risultare dal DURC o dal certificato di regolarità contributiva con le modalità di cui al paragrafo 4. – previdenziali e assistenziali, deve risultare dall'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta) 4. L'attestazione e' una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.	8. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 2, commi 3 bis e 6 ter della legge regionale è effettuata dalle associazioni di categoria, che provvedono, annualmente e a titolo gratuito, per ogni operatore anche non iscritto, a certificare l'assolvimento dei suddetti obblighi attraverso il modello di cui all'allegato 2. In alternativa, il comune di residenza dell'operatore o uno dei comuni sede di posteggio, effettuano direttamente la prevista verifica e certificano, tramite il modello di cui all'allegato 2, l'assolvimento annuale degli obblighi di cui sopra.		

5. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento. 6. La presa d'atto di cui all'art. 2 comma 6-ter della legge regionale è assolta mediante la compilazione annuale dell'attestazione, che deve essere esibita insieme all'autorizzazione ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. 7. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 gennaio ottobre di ogni anno. 8. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera d) il Comune revoca l'autorizzazione nel caso in cui siano venuti meno gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali. 9. Per predisporre l'attestazione i Comuni e le Associazioni di categoria possono avvalersi del modello di cui all'allegato 2.			
4. Indicazioni relative al DURC 1. L'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali deve essere garantito con la presentazione del DURC, ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 114/98, come modificato dall'art. 11 bis della legge 3 agosto 2009 n. 102. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali». 2. In riferimento a quanto previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare del 6 novembre 2009, l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali deve essere garantito in relazione ai seguenti casi: a) Ambulante con dipendenti ovvero organizzato in forma societaria: presentazione del DURC entro il 31 gennaio di ogni anno. b) Ambulante ditta individuale senza dipendenti: presentazione del certificato di regolarità contributiva dichiarazione che			

attesti l'impossibilit� a presentare il DURC, entro il 31 gennaio di ogni anno. c) Rilascio nuova autorizzazione o subingresso: c.1) Se l'ambulante � gi� in attivit� : vedi punti a) o b). I documenti andranno presentati contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione. c.2) Se l'ambulante non ha mai esercitato dovr� consegnare una dichiarazione che attesti l'impossibilit� a presentare il DURC. Il caso c) vale solo per l'anno di rilascio della nuova autorizzazione o del subingresso. Per gli anni successivi saranno applicabili i punti 1 e 2.			
5. Indicazioni particolari 1. La carta di esercizio e l'attestazione non devono essere richieste agli operatori itineranti con autorizzazione rilasciata da altra regione italiana. Dovranno, invece, possedere i suddetti documenti gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. 2. I titolari di posteggio isolato, ai sensi dell'art. 2 comma 6-quater, non hanno l'obbligo di possedere la carta di esercizio, tuttavia devono comunque ottenere l'attestazione annuale.			
	IV.3 Decadenza dal posteggio 1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attivit� e quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio. 2. Per l'esercizio di un'attivit� stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione � ridotto in proporzione alla durata dell'attivit�. 3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza � automatica e va	<i>Non viene pi� per prevista la conservazione del posteggio in caso di servizio militare e viene invece aggiunta quella in caso di infortunio</i>	

	immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente. 4. Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato sentito l'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.		
	IV.4 Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati 1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. 2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. Se il comune ha determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato. 3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo o si tratti di un box o chiosco o locale di proprietà del titolare della concessione debitamente autorizzati o qualora vi sia	<i>In caso di fissazione di specifiche tipologie merceologiche l'assegnazione temporanea va effettuata con priorità ai soggetti che trattano lo stesso merceologie. Questa norma va inserita nei regolamenti comunali</i>	

	occupazione permanente di suolo definita nell'atto di concessione.		
	<i>V. Disposizioni riguardanti le aree destinate alle fiere e ad iniziative analoghe</i>		
	V.I Aree per le manifestazioni fieristiche 1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dal comune nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo II. 2. Le aree destinate alle fiere sono individuate dal comune e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. 3. Il comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche. 4. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili. 5. Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità: a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese; d) ulteriori criteri suppletivi stabiliti dai comuni in subordine a quelli sopra indicati. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo. Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore ovvero sulla base del comune che ha rilasciato il titolo. 6. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale,	<i>I criteri di individuazione delle aree per nuove fiere sono gli stessi che valgono per i mercati.</i> <i>Nella pratica la norma sortisce gli stessi effetti di quella precedente ma precisa che l'operatore ha anche se ha natura di società di persone comunque non può avere in concessione della stessa fiera fatti salvi i diritti acquisiti.</i> <i>La nuova disposizione consente l'assegnazione anche decennale e non più annuale dei posteggi sulle fiere.</i>	

	persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi. 7. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al comune sede della fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa. 8. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. 9. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata, durante l'orario stabilito dal comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al punto 5. 11. Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti assegnati secondo i criteri di cui al precedente punto 5. 12. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 4, lettera f) della legge regionale, il comune revoca la concessione del posteggio nella singola fiera.	<i>Non è più prevista la deroga alle procedure di assegnazione dei posteggi.</i>	
	V.2 Iniziative di carattere internazionale 1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune in collaborazione con le associazioni di categoria, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale. 2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal comune sede dell'iniziativa, in collaborazione con le associazioni di categoria.	<i>Disposizione totalmente innovativa</i>	
	VI. Aree destinate all'attività informata itinerante e aree private VI.1 Aree per il commercio informata itinerante 1. Il comune può individuare aree del proprio territorio dove		

	applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attività in forma itinerante di cui all'articolo 3, della legge regionale. 2. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, il commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale può essere consentito solo in apposite aree individuate dal comune in conformità ai criteri di cui al paragrafo II. 3. I comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale e di cui al precedente comma 2. 4. Nell'articolo 2, comma 2, il divieto di tornare sul medesimo "punto" nell'arco della stessa giornata è da intendersi riferito a tutta l'area individuata dal comune ai sensi dei commi precedenti.	
	VI.2 Aree private 1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi, fino a un massimo di due, sulle aree di cui trattasi. 2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del punto 1 hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative su territorio regionale.	<i>Viene precisato che il limite di due posteggi per lo stesso operatore si applica anche sulle aree che venissero eventualmente messe a disposizione dagli operatori stessi.</i>
	VII. Regolamento dei mercati e delle fiere 1. Per l'esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta il relativo	<i>Nessuna modifica sostanziale salvo quelle relative ai riferimenti alle norme regionali anziché nazionale.</i>

	regolamento. 2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a: a) la tipologia dei mercati o della fiera; b) i giorni e l'orario di svolgimento; c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari; d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita; e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare; f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati; g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori; h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato; i) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita; j) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio; k) le norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità; 1) le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui alla legge regionale; m) le modalità di esercizio della vigilanza; n) modalità di utilizzo dei posteggi riservati ai produttori agricoli; o) i posteggi riservati ai «battitori» come stabilito dall'articolo 16 della presente legge. 3. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), e), n) e o) del punto 2 possono essere inserite nel provvedimento comunale istitutivo del singolo mercato.		
	<i>VIII. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere</i> 1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo		

	spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali. 2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso. 3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dai comuni per: a) motivi di pubblico interesse; b) cause di forza maggiore; c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari. 4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità: a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio; b) anzianità di presenza effettiva sul mercato; c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese; d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita. 5. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa i comuni dispongono il recupero del mercato in altra data.		
	<i>IX. Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche</i> 1. Al fine di assicurare un coordinato sistema di monitoraggio riferito all'entità ed alla efficienza della rete distributiva è costituito nell'ambito dell'osservatorio di cui all'articolo 7 della L.R. n. 14 del 1999, in collaborazione con le CCIAA, il	<i>È abrogato l'obbligo di comunicazione dei rilasci e delle variazioni di</i>	

	sistema informativo regionale del commercio su aree pubbliche. 2. La Regione, avvalendosi delle CCIAA, predispone il calendario regionale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. A tal fine i comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, inviano alle CCIAA la situazione relativa ai loro mercati e fiere indicando la denominazione, la localizzazione, l'ampiezza delle aree, il numero dei posteggi, la durata, l'orario di apertura e chiusura nell'ipotesi di mercati, nonché l'assegnatario del posteggio. Il calendario è pubblicato a cura della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.	<i>autorizzazioni alla camera di commercio. Rimane quello della comunicazione annuale della situazione globale dei mercati.</i>	
Allegato 1 - Carta di esercizio Allegato 2 – Attestazione	Allegato - Carta di esercizio		
DGR VIII/11003 del 13/01/2010			
Modifiche alla DGR 25 novembre 2009, N. 8110615 "SECONDO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DELL' ART. 4 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000, N. 15 - NORME IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE"			
DELIBERA 1. di approvare le seguenti modifiche all'allegato A della DGR 25 novembre 2009, n. 8/10615: - il paragrafo 3, comma 3, terzo alinea è così sostituito: "previdenziali e assistenziali, deve risultare dall'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta)"; - al paragrafo 3, comma 7, le parole "31 gennaio" sono sostituite dalle parole "31 ottobre"; - il paragrafo 4 è eliminato; 2. di dare atto che l'attestazione di cui all'articolo 2, comma 3 bis della l.r. 15/2000 assolve anche alle finalità previste dall'articolo 2, comma 12 della l. 23/12/2009, n. 191 (legge finanziaria 2010); 3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.			

ALLEGATO 1



CARTA DI ESERCIZIO

ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater della l.r. 21 marzo 2000, n. 15



COGNOME			
NOME			
Nato/a	//		
	Data	Comune	Prov.
Residente a			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.
Cod. Fisc.			Partita IVA:
Data iscrizione Registro Imprese	//		

In qualità di:

[] Titolare di impresa individuale

[] Legale rappresentante della seguente società:

Denominazione o ragione sociale			
Sede legale			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.
Partita IVA			
Data iscrizione Registro Imprese	//		

TITOLI AUTORIZZATORI SUI POSTEGGI

Non compilare in caso di posteggio isolato

Autorizzazione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Concessione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Dati sulla localizzazione del posteggio			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.
Giorni			
Denominazione mercato			

Non compilare in caso di posteggio isolato

Autorizzazione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Concessione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Dati sulla localizzazione del posteggio			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.
Giorni			
Denominazione mercato			

Non compilare in caso di posteggio isolato

Autorizzazione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Concessione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Dati sulla localizzazione del posteggio			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.
Giorni			
Denominazione mercato			

Non compilare in caso di posteggio isolato

Autorizzazione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Concessione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Dati sulla localizzazione del posteggio			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.
Giorni			
Denominazione mercato			

Non compilare in caso di posteggio isolato

Autorizzazione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Concessione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Dati sulla localizzazione del posteggio			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.
Giorni			
Denominazione mercato			

Non compilare in caso di posteggio isolato

Autorizzazione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Concessione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Dati sulla localizzazione del posteggio			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.
Giorni			
Denominazione mercato			

TITOLI AUTORIZZATORI ITINERANTI

Autorizzazione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Autorizzazione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Autorizzazione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Autorizzazione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Autorizzazione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
Autorizzazione			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio

PARTECIPAZIONE A FIERE

Denominazione fiera			
Dati sulla localizzazione della fiera			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.

Denominazione fiera			
Dati sulla localizzazione della fiera			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.

Denominazione fiera			
Dati sulla localizzazione della fiera			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.

Denominazione fiera			
Dati sulla localizzazione della fiera			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.

Si dichiara, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che quanto sopra corrisponde a verità.

Firma dell’operatore o del rappresentante dell’associazione di categoria che ha compilato la carta di esercizio

Il presente documento non sostituisce i titoli autorizzatori che, ai sensi dell’articolo 2, comma 6 quater della l.r. 15/2000, devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta degli organi di controllo.

CARTA DI ESERCIZIO
ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater
della l.r. 21 marzo 2000, n. 15



Foglio aggiuntivo da compilare nel caso in cui l'attività sia esercitata da soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione

COGNOME			
NOME			
Nato/a	/ /		
	data	Comune	Prov.
Residente a			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)		n. civico C.a.p.
Cod. Fisc.			

Risulta svolgere l'attività in qualità di:

- ☐ Coadiuvante/collaboratore familiare
- ☐ Dipendente
- ☐ Socio
- ☐ Altro (precisare)

Si dichiara, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che quanto sopra corrisponde a verità.

Data e Firma dell'operatore o del rappresentante dell'associazione di categoria che ha compilato la carta di esercizio

ALLEGATO 2

Attestazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6 ter della l.r. 21 marzo 2000, n. 15

Il/la sottoscritto/a

COGNOME	
NOME	

[] in qualità di legale rappresentante della seguente associazione:

Denominazione			
Sede			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.

[] in qualità di funzionario del comune di:

Sede			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.

DICHIARA

Che, in applicazione di quanto pervisto dall'articolo 2, comma 6 ter della l.r.15/2000, sulla base degli accertamenti effettuati e di quanto riportato sulla carta di esercizio, la seguente impresa:

Denominazione			
Sede			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)	n. civico	C.a.p.
Cod. Fisc.		Partita IVA:	

ha assolto per l'anno agli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 3 bis della l.r. 15/2000 in materia amministrativa, fiscale, previdenziale ed assistenziale.

Luogo	
Data	//

In fede
.....

COMUNE DI _____ PROV _____

MERCATO DI _____ GIORNO _____ POSTEGGIO N° _____

AUTORIZZAZIONE N° _____ DEL _____ CONCESSIONE N° _____ DEL _____ PER LA VENDITA DI _____

TITOLARE

CONCESSIONARIO: _____

SOGGETTI LEGITTIMATI AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. _____

2. _____

Data _____ Firma funzionario _____

FOTO TITOLARE

FOTO SOGGETTO 1

FOTO SOGGETTO 2

SPAZIO PER EVENTUALE CODICE A BARRE

COMUNE DI _____ PROV _____

MERCATO DI _____ GIORNO _____

AUTORIZZAZIONE N° _____ DEL _____ COMUNE DI _____ PER LA VENDITA DI _____

SPUNTISTA

SOGGETTI LEGITTIMATI AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. _____

2. _____

Data _____ Firma funzionario _____

FOTO SPUNTISTA

FOTO SOGGETTO 1

FOTO SOGGETTO 2

SPAZIO PER EVENTUALE CODICE A BARRE

Tipologie di fiere

In base alla normativa vigente, in Lombardia le fiere si distinguono in due grandi categorie:

1) FIERE DI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: sono definite dall'Art. 16, comma 2, lett.e) della L.R. 6/2010 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", come "la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività".

Sono disciplinate dalle norme della Sez.III, del Capo I del Titolo II della suddetta legge, nonché dalla DGR 25 novembre 2009 n° VIII/10615 e dalla DGR 3 dicembre 2008 n° VII/8570, nelle quali i rimandi alla L.R. 15/2000 sono da intendersi sostituiti dai rimandi alle analoghe norme della L.R. 6/2010.

2) MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (non riservate agli operatori di commercio su aree pubbliche) definite e disciplinate dal Titolo IV della predetta L.R. 6/2010.

ALTRE FIERE (Mercati degli agricoltori, ecc.)

Esaminiamo la differenza tra le tipologie.

FIERE DI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE

- Il primo punto qualificante, derivante dalla definizione stessa data dalla legge, è che vi possono operare esclusivamente soggetti "autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche".

- Sono esclusi tutti gli altri soggetti, non dotati della suddetta autorizzazione (di cui all'Art. 21, comma 3 della L.R. 6/10), o di analoghi provvedimenti di altre regioni. E' da notare che tale autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a società di qualunque tipo, ma non a soggetti non di natura imprenditoriale (associazioni, enti pubblici, fondazioni, organizzazioni di volontariato, ecc.).

- Il secondo punto di distinzione è che tale attività può essere svolta esclusivamente sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

Individuazione delle aree: le aree fieristiche debbono essere prevalentemente individuate dai Comuni ai sensi della DGR 3/12/08 n° VII/8570, in particolare dal paragrafo V.I. "Aree per le manifestazioni fieristiche".

- Concessione dei posteggi: il Comune assegna i singoli posteggi a singoli operatori (max 2 posteggi allo stesso operatore). Non sono previste forme di concessione "in blocco" ad enti o associazioni che poi subconcedono il posteggio ai singoli operatori.

- Le forme di collaborazione con soggetti collettivi (associazioni e/o enti), previste dall'Art.28 della L.R. 6/10, riguardano esclusivamente la gestione dei servizi connessi alle aree (pulizia, rimozione rifiuti, sicurezza, ecc.) ma non l'esercizio dei poteri autorizzativi, che rimangono invariabilmente in capo ai comuni.

- La concessione ha durata decennale. I concessionari che nell'arco degli ultimi tre anni non hanno fatto registrare la presenza per almeno la metà delle giornate di effettuazione della fiera vengono cancellati dalle graduatorie.

- Criteri di assegnazione: i posteggi sono assegnati ai richiedenti in possesso dei requisiti e che ne hanno fatto domanda da almeno 60 giorni prima della fiera.

Tra i richiedenti viene stilata una graduatoria, in base ai criteri di priorità indicati al comma 5 del paragrafo V.I. della DGR VII/8570.

La graduatoria va pubblicata nell'albo comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera.

- Regolamento: ogni fiera deve essere dotata di un regolamento approvato dal Comune. Alcune norme base possono essere inserite nella delibera di istituzione. Per economia procedimentale può essere approvato un unico regolamento per più fiere, a condizione che dallo stesso siano desumibili comunque le norme specifiche applicabili a ciascuna fiera (località, date, orari, specializzazioni merceologiche, ecc.).

Dall'insieme di queste indicazioni risulta chiaro che NON possono essere classificate come FIERE DI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE, le manifestazioni che:

- ammettano, in qualunque numero, operatori non dotati di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. L'unica eccezione sono le manifestazioni internazionali, organizzate dalle associazioni di categoria ai sensi del paragrafo V.2 della DGR VII/8570.

- N.B. – Alcune regioni (es.: Veneto) hanno previsto la possibilità di una limitata presenza di operatori non autorizzati al commercio su aree pubbliche (es.: hobbisti, artigiani, ecc.). Questa norma NON si applica alla regione Lombardia.

- si svolgono su aree private di cui il Comune non ha la disponibilità.

- non prevedono l'assegnazione dei posteggi da parte del Comune ai singoli operatori né la formazione ed aggiornamento periodico della graduatoria.

Le manifestazioni di questo tipo NON SONO NECESSARIAMENTE ILLEGITTIME, ma vanno disciplinate nell'ambito di diversi contesti normativi, qualora ne ricorrano i presupposti (es.: MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ex TITOLO IV L.R. 6/10, mercati dei produttori agricoli, vendita diretta dei prodotti dell'ingegno, ecc.).

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

- Per “MANIFESTAZIONI FIERISTICHE”, ai sensi del comma 1 dell’Art. 121 della L.R. 6/2010 si intendono “le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti.”.

- Sempre ai sensi dello stesso comma, si individuano tre tipologie di manifestazioni fieristiche:

- Fiere generali: senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed eventuale vendita dei prodotti esposti, anche con consegna immediata;

- Fiere specializzate: limitate ad uno o più settori merceologici, riservate agli operatori professionali, con contrattazione solo su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

- Mostre mercato: limitate a uno o più settori merceologici, aperte al pubblico indifferentemente e ad operatori professionali, dirette alla promozione o alla vendita dei prodotti esposti.

Le tipologie 1 e 3 sono quelle che spesso vengono svolte anche su aree pubbliche sotto la generale denominazione di “sagre”, “mercatini” o simili.

- Per “espositori” si intendono coloro che partecipano alle manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, e possono essere produttori, rivenditori, enti pubblici e associazioni, anche stranieri, o rappresentanti dei soggetti suddetti.

In pratica gli espositori possono essere chiunque, tranne i privati che non svolgono attività economiche.

- Autorizzazioni: l’attività fieristica è libera e quindi non necessita di alcuna autorizzazione di esercizio (Art. 120 della L.R. 6/10).

- Le competenze del Comune e della Regione non sono di natura autorizzativa, ma solo di garanzia della libera concorrenza, controllo di qualità, coordinamento dei calendari, ecc.

Ovviamente, se le manifestazioni si svolgono su suolo pubblico, necessitano della concessione dell’ente proprietario (di solito il Comune) per l’occupazione dell’area. Tale concessione, a differenza di quella per le fiere degli ambulanti, non ha durata decennale, ma vale solo per il periodo di svolgimento della singola autorizzazione, e va rinnovata per ogni edizione.

- Qualificazione: a seconda della loro rilevanza e della provenienza degli espositori e dei visitatori, le manifestazioni fieristiche possono essere così qualificate:

- Internazionale
- Nazionale
- Regionale
- Locale

- Manifestazioni fieristiche locali (Art. 7 R.R. 5/2003): i requisiti sono:

- a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito territoriale provinciale competente e/o ad altre province della Lombardia;
- b) provenienza degli espositori e dei visitatori dall'ambito territoriale della provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre province della Lombardia.

- Comunicazioni: lo svolgimento di fiere internazionali, nazionali e regionali deve essere preventivamente comunicato alla Regione. Quello delle fiere locali va comunicato al Comune. La fiera può essere svolta dopo 60 giorni dalla comunicazione o dal ricevimento da parte dell'ente competente delle eventuali informazioni aggiuntive richieste.

La preventiva comunicazione va trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno precedente per le manifestazioni internazionali e nazionali ed entro il 30 aprile per quelle regionali e locali. La comunicazione è contestuale alla richiesta di assegnazione della qualifica.

- Quartieri fieristici (Art. 121, comma 1a) della L.R. 6/10): sono le aree appositamente attrezzate ed edificate per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali o regionali e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale. Ai sensi dell'Art. 127 della L.R. 6/10 i quartieri fieristici debbono avere i requisiti fissati dal Regolamento Regionale 5 del 2003. Il controllo dei requisiti spetta al Comune.

Le fiere con qualifica da regionale in su possono svolgersi esclusivamente nei quartieri fieristici.

- Spazi espositivi non permanenti (Art. 23, C.1, RR 5/2003): "strutture che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture, quali tensostrutture o altre strutture similari."

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo se gli spazi non permanenti vengono utilizzati per fiere internazionali, nazionali o regionali debbono averi i requisiti previsti, a seconda della qualifica, dagli appositi articoli del regolamento regionale. Nulla è invece richiesto per lo svolgimento delle fiere locali, per cui si può presumere che sia sufficiente che gli spazi siano quantomeno minimamente attrezzati e che garantiscano i requisiti di sicurezza e igiene (es.: transennature a protezione del traffico, disponibilità - anche tramite accordi con i locali vicini - di servizi igienici, eventuali tettoie o tensostrutture, ecc). Anche in questo caso l'accertamento dei requisiti compete al comune.

- Calendario fieristico: (Art. 126 LR 6/10 e Art. 19 R.R. 5/03)- La Regione pubblica entro il 30 novembre di ogni anno il calendario delle manifestazioni fieristiche dell'anno successivo. Qualora gli organizzatori non abbiano comunicato in tempo utile lo svolgimento della manifestazione non perdono il diritto allo svolgimento ma solo quello alla pubblicazione del calendario. Per le manifestazioni locali i comuni trasmettono l'elenco alla CCIAA di appartenenza entro il 30 luglio dell'anno precedente.

Si nota chiaramente come per le manifestazioni fieristiche locali la definizione dei requisiti, sia della manifestazione in se che degli spazi e delle tipologie di organizzatori è molto generica ed approssimativa.

Tenendo conto della indicazione generale di cui all'Art. 120 della L.R. 6/10 secondo cui l'attività fieristica è libera, e delle indicazioni normative più recenti che ribadiscono che tutto ciò che non è espressamente vietato è libero, se ne deduce che i Comuni hanno un vastissimo spazio di autonomia sulla regolamentazione delle manifestazioni fieristiche locali.

La normativa da applicare si può ricondurre ai seguenti punti:

- Le manifestazioni fieristiche locali non abbisognano di quartieri fieristici né dei relativi requisiti strutturali e organizzativi;

- Le caratteristiche degli spazi espositivi temporanei possono essere liberamente stabilite dai comuni, chiedendo solo il minimo di infrastrutturazione che permettano di individuare uno spazio come "attrezzato". Sugeriamo quindi che, per gli spazi pubblici che il Comune intenda mettere a disposizione per questo tipo di attività, si individui preventivamente, con delibera di Giunta, l'identificazione delle aree ritenute idonee ed i requisiti minimi. Tali aree, non avendo un uso espositivo permanente, possono coincidere con vie o aree pubbliche, che vengono di volta in volta attrezzate in occasione della singola manifestazione;

- Il Comune deve preoccuparsi soltanto dei requisiti del promotore della manifestazione, e non di quelli dei singoli partecipanti, i cui nominativi non debbono neppure essere comunicati preventivamente al Comune.

- Ogni manifestazione deve essere dotata di un proprio regolamento, redatto dall'organizzatore. Il Comune deve solo preoccuparsi di verificare che tale regolamento non contenga prescrizioni discriminatorie e che assicuri la parità di condizioni di accesso per gli espositori;

- E' comunque opportuno che venga redatto anticipatamente il calendario annuale. Nel caso che attività finora svolte in base alla normativa sul commercio su aree pubbliche passino alla qualifica di manifestazione fieristica, per il primo anno si può prescindere dalla comunicazione presentata l'anno precedente. E' comunque necessaria la comunicazione almeno 60 giorni prima. Dato che l'organizzatore deve attestare la disponibilità dell'area, è meglio che, laddove si utilizzino aree pubbliche, venga preventivamente acquistata la concessione di uso del suolo pubblico.

- I rapporti si svolgono esclusivamente tra il Comune e l'organizzatore della manifestazione

ALTRE FIERE

Iniziative diverse da quelle indicate nelle due precedenti tipologie, anche se nell'uso comune vengono indicate come fiere o mercati, non rientrano nelle disposizioni né del Titolo II né del Titolo IV della LR 6/10, e quindi vanno di volta in volta inquadrare in specifiche fattispecie giuridiche laddove esistenti.

In particolare non rientrano nella normativa sulle “fiere” le seguenti attività:

- a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i 1000 metri quadrati di superficie netta;
- c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.
- d) i mercati dei produttori agricoli
- e) le esposizioni con vendita diretta delle opere dell’ingegno da parte degli autori
- f) le raccolte di fondi a titolo di beneficenza, anche se implicano la cessione di beni

Per tutte queste attività, laddove si svolano su suolo pubblico, è comunque necessaria la concessione del suolo da parte del Comune, disciplinata dal Regolamento Comunale sull’occupazione del suolo pubblico.

Milano, 23/11/2011

Renato Cavalli
Prassicoop

Statistiche sul commercio ambulante e sul commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati Dati aggiornati al 30 giugno 2011

TAV. 1: CONSISTENZE DEL COMMERCIO AMBULANTE E DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI PER TIPOLOGIA, SPECIALIZZAZIONE E LOCALIZZAZIONE NELLA SEDE/UNITÀ LOCALE

Tipologia commerciale	Specializzazione commerciale	Sede	U.L.	Totale
Commercio ambulante	Non specificato	15.409	279	15.688
	Alimentare	36.246	1.309	37.555
	Abbigliamento, Tessuti e Calzature	24.839	84	24.923
	Abbigliamento e Tessuti	43.495	496	43.991
	Calzature e Pelletterie	5.435	70	5.505
	Altri Articoli	40.483	683	41.166
	Mobili e Articoli di uso domestico	4.577	78	4.655
Commercio Ambulante Totale		170.484	2.999	173.483
Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati	Non specificato	6.676	64	6.740
	Commercio per corrispondenza, telefono, radio, televisione, Internet	2.435	488	2.923
	Commercio solo via Internet	8.010	812	8.822
	Vendita a domicilio	9.684	412	10.096
	Commercio per mezzo di distributori automatici	2.920	860	3.780
Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati Totale		29.725	2.636	32.361
Totale generale		200.209	5.635	205.844

TAV. 2: CONSISTENZE DEL COMMERCIO AMBULANTE E DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI PER SPECIALIZZAZIONE, TIPOLOGIA E NATURA GIURIDICA

Tipologia comm.le	Specializzazione comm.le	Altre forme	Imprese individuali	Soc. di capitale	Soc. di persone	Totale
Commercio ambulante	Non specificato	24	15.272	40	352	15.688
	Alimentare	59	33.185	143	4.168	37.555
	Abbigliamento, Tessuti e Calzature	5	24.661	3	254	24.923
	Abbigliamento e Tessuti	4	42.475	44	1.468	43.991
	Calzature e Pelletterie	1	5.216	9	279	5.505
	Altri Articoli	27	40.147	65	927	41.166
	Mobili e Articoli di uso domestico	-	4.474	15	166	4.655
Commercio Ambulante Totale		120	165.430	319	7.614	173.483
Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati	Non specificato	5	6.614	57	64	6.740
	Commercio per corrispondenza, telefono, radio, televisione, Internet	54	1.525	815	529	2.923
	Commercio solo via Internet	105	6.222	1.719	776	8.822
	Vendita a domicilio	33	8.199	1.122	742	10.096
	Commercio per mezzo di distributori automatici	48	1.965	863	904	3.780
Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati Totale		245	24.525	4.576	3.015	32.361
Totale generale		365	189.955	4.895	10.629	205.844

TAV. 3: CONSISTENZE DEL COMMERCIO AMBULANTE PER REGIONE E SEDE/UNITA' LOCALE

Regione	Sede	U.L.	Totale
PIEMONTE	13.338	179	13.517
VALLE D'AOSTA	165	8	173
LOMBARDIA	19.610	171	19.781
BOLZANO	536	38	574
TRENTO	680	37	717
VENETO	10.326	250	10.576
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.616	45	1.661
LIGURIA	4.631	132	4.763
EMILIA-ROMAGNA	9.648	332	9.980
TOSCANA	12.333	295	12.628
UMBRIA	1.960	84	2.044
MARCHE	4.903	60	4.963
LAZIO	13.717	394	14.111
ABRUZZI	4.245	46	4.291
MOLISE	785	12	797
CAMPANIA	21.413	134	21.547
PUGLIA	15.501	243	15.744
BASILICATA	1.181	43	1.224
CALABRIA	8.279	145	8.424
SICILIA	19.297	280	19.577
SARDEGNA	6.320	71	6.391
Totale generale	170.484	2.999	173.483

TAV. 4: CONSISTENZE ESERCIZI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI PER TIPOLOGIA E REGIONE

Regione	Sede	U.L.	Totale
PIEMONTE	4.763	309	5.072
VALLE D'AOSTA	55	4	59
LOMBARDIA	4.180	524	4.704
BOLZANO	378	13	391
TRENTO	130	19	149
VENETO	2.357	266	2.623
FRIULI-VENEZIA GIULIA	473	54	527
LIGURIA	892	92	984
EMILIA-ROMAGNA	1.584	243	1.827
TOSCANA	1.522	214	1.736
UMBRIA	401	41	442
MARCHE	550	60	610
LAZIO	4.239	206	4.445
ABRUZZI	604	47	651
MOLISE	97	9	106
CAMPANIA	2.297	164	2.461
PUGLIA	1.784	113	1.897
BASILICATA	182	18	200
CALABRIA	933	50	983
SICILIA	1.766	108	1.874
SARDEGNA	538	82	620
Totale generale	29.725	2636	32.361

TAV. 5: CONSISTENZA DEL COMMERCIO AMBULANTE E DELLE FORME SPECIALI DI VENDITA - REGIONE LOMBARDIA -

Tipologia comm.le	Specializzazione comm.le	BG	BS	CO	CR	LC	LO	MB
Commercio ambulante	Non specificato	241	207	70	32	67	68	158
	Alimentare	441	628	282	205	135	117	353
	Abbigliamento, Tessuti e Calzature	341	427	71	121	83	45	149
	Abbigliamento e Tessuti	687	811	233	241	136	106	671
	Calzature e Pelletterie	89	98	22	30	15	9	69
	Altri Articoli	319	544	167	126	83	62	280
	Mobili e Articoli di uso domestico	43	61	33	22	19	8	53
	Totale	2.161	2.776	878	777	538	415	1.733
Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati	Non specificato	71	264	21	3	12	47	32
	Commercio per corrispondenza, telefono, tv, Internet	43	45	46	9	16	5	64
	Commercio solo via Internet	120	156	86	39	47	25	154
	Vendita a domicilio	162	175	78	34	38	22	77
	Commercio per mezzo di distributori automatici	54	56	40	19	19	18	67
	Totale	450	696	271	104	132	117	394
Totale Generale		2.611	3.472	1.149	881	670	532	2.127

Tipologia comm.le	Specializzazione comm.le	MN	MI	PV	SO	VA	TOT.
Commercio ambulante	Non specificato	67	431	69	6	103	1.519
	Alimentare	248	1.495	275	48	256	4.483
	Abbigliamento, Tessuti e Calzature	197	612	138	80	216	2.480
	Abbigliamento e Tessuti	337	1.768	337	79	519	5.925
	Calzature e Pelletterie	33	238	58	4	60	725
	Altri Articoli	198	1.761	184	29	337	4.090
	Mobili e Articoli di uso domestico	19	209	50	2	40	559
	Totale	1.099	6.514	1.111	248	1.531	19.781
Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati	Non specificato	9	130	9	10	59	667
	Commercio per corrispondenza, telefono, tv, Internet	13	293	13	6	27	580
	Commercio solo via Internet	65	760	94	12	147	1.705
	Vendita a domicilio	41	291	59	21	107	1.105
	Commercio per mezzo di distributori automatici	28	253	31	12	50	647
	Totale	156	1.727	206	61	390	4.704
Totale Generale		1.255	8.241	1.317	309	1.921	24.485

prassicoop *p*territorio

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- distretti del commercio e marketing territoriale;
- piani di governo del territorio (PGT);
- piani urbanistici generali e attuativi;
- pianificazione delle attività commerciali / servizio;
- piani e regolamenti di urbanistica commerciale;
- piani e regolamenti dei carburanti;
- regolamenti procedurali per il commercio e SUAP;
- piani e regolamenti di settore (somministrazione, edicole, commercio su aree pubbliche, acconciatori/estetisti, polizia amministrativa, taxi, autonoleggio);
- piani e regolamenti per gli orari;
- studi di fattibilità per strutture commerciali;
- studi e ricerche di mercato;
- studi economici per la pianificazione del territorio.

commercio@prassicoop.it

prassicoop *p*rogetti

ARCHITETTURA E INGEGNERIA

- progettazione architettonica e strutturale;
- progettazione impiantistica;
- social housing;
- contabilità e direzione lavori;
- gestione appalti;
- sicurezza cantieri;
- progettazione antincendio;
- collaudi tecnici e amministrativi;
- pratiche C.P.V. e C.C.V.;
- recupero edilizio;
- studio layout attività commerciali;
- stime, perizie, rilievi, pratiche catastali;
- certificazioni energetiche.

ufficiotecnico@prassicoop.it

prassicoop *p*formazione

FORMAZIONE PROFESSIONALE

- corsi di formazione su catalogo;
- corsi di formazione personalizzati su richiesta;
- organizzazione convegni e seminari;
- docenze specialistiche nel settore commercio;
- pubblicazione, dispense, modulistica e monografie;
- affitto sale corsi attrezzate.

formazione@prassicoop.it

prassicoop *p*Servizi

CONSULENZA

- assistenza Sportelli Unici Attività Produttive;
- analisi "due diligence";
- pratiche per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, nulla osta, permessi, concessioni (commerciali, sanitarie, P.S., edilizie, ecc.);
- Dossier e valutazioni d'impatto per le conferenze di servizi per la grande distribuzione.

prassicoop *p*comunicazione

IL SITO INTERNET

Il sito www.prassicoop.it, è uno strumento di servizio, sia per pubblicizzare le attività e i servizi Prassicoop, che per fornire direttamente informazioni di natura giuridica e amministrativa nei settori in cui operiamo.

Sul sito sono consultabili le risposte a quesiti, dati statistici, modulistica, guide operative al commercio, segnalazioni di eventi, notizie, bandi, recensioni bibliografiche. A fine agosto 2011 ha superato i 400.000 contatti.

PRASSITELE

La Newsletter di *prassicoop*, specializzata nelle materie del commercio, nata nell'ottobre dell'85, dal 2000 viene pubblicata, a cadenza mensile e viene distribuita via email a circa 5000 indirizzi.

PAGINA FACEBOOK

SERVIZI LEGALI

prassicoop *p*Servizi

- consulenza legale e contrattuale;
- assistenza amministrativa ad enti locali ed aziende di distribuzione;
- formulazione pareri, risoluzione quesiti;
- fornitura documentazione giuridica;
- contenzioso.

legale@prassicoop.it

Cerchiamo di capire e anticipare
le esigenze del cliente.
Lavoriamo con un' équipe interdisciplinare
insieme al cliente,
valorizzando le sue risorse umane.
Diamo un supporto continuativo nel tempo.
Garantiamo trasparenza dei rapporti
e chiarezza dei disciplinari.
Forniamo procedure standardizzate, per
risparmiare sui costi, ma personalizziamo
i contenuti, per risolvere proprio i
"tuoi" problemi.
Usiamo un approccio "glocal":
attenzione ai problemi globali
e operatività su quelli locali.
Aiutiamo gli operatori commerciali
a fare bene il loro mestiere e
a rapportarsi al meglio con la P. A.
Aiutiamo la P. A. a regolamentare al meglio
il commercio tenendo conto del lavoro
e delle esigenze degli operatori.
Aiutiamo gli investitori a non buttare
via i propri quattrini,
scegliendo le localizzazioni migliori
e le procedure più adatte.
Abbiamo imparato a parlare una lingua comune,
perché pochi consulenti della P.A.
conoscono così bene i problemi e
le esigenze degli operatori commerciali,
e pochi consulenti commerciali hanno
un'esperienza così approfondita delle regole
e del modo di operare della P.A.

Prassicoop
Competenza e Passione al Vostro servizio

Strumenti 5 / 2011

prassicoop
società cooperativa

Via G.B. Pergolesi, 8 - 20124 Milano

Tel. 02/70005491 - Fax 02/70009022

email: prassi@prassicoop.it www.prassicoop.it

Norme in Materia di Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche